

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 244

del 3-2-2021

O G G E T T O

Conferimento incarico libero professionale nell'ambito della Campagna Vaccinale anti Covid-19.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 264

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l'art. 2 bis, commi 1) e 5) del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, prevede quanto segue:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal

Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente

indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Tenuto conto che il D.L. 30/7/2020 n. 83, modificato dalla legge di conversione 25/9/2020 n. 124 e dall'art. 1, comma 3 del D.L. 7/10/2020 n. 125, stabilisce la proroga al 31/12/2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 allo stesso D.L. n. 83/2020, tra cui figurano anche quelli di cui all'art. 2 bis, commi 1 e 5 del D.L. n. 18/2020.

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 444788 del 20 ottobre 2020 con cui, in relazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha autorizzato le Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a stipulare sino al 31 dicembre 2020 ed eventualmente a prorogare sino alla stessa data, i contratti di lavoro autonomo per le finalità sopra indicate.

Vista altresì la nota del 17/12/2020, prot. n. 537667, con la quale la Regione Veneto evidenziava che *“l'art. 77 del Disegno di Legge di bilancio 2021, attualmente in discussione in Parlamento”, al comma 1) prevede che al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, verranno prorogate le disposizioni sopra indicate.*” Con la predetta nota la Regione Veneto ha ritenuto che, in conseguenza dello stato di necessità derivante dall'emergenza epidemiologica in atto, qualora risultasse oggettivamente impossibile procedere all'utilizzo di idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, le aziende potevano comunque prorogare, nelle more dell'approvazione della legge di bilancio 2021 e sino al 31 marzo 2021 tutte le tipologie di incarichi, rimanendo salvo che, qualora la Legge di Bilancio avesse modificato l'art. 77 le aziende dovevano tempestivamente adottare i provvedimenti conseguenti.

Considerato che la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (legge 30/12/2020 n. 178 al comma 423 dell'art. 1 prevede quanto segue: *“Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del S.S.N., verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli artt. 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31/12/2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1allegata alla presente legge”.*

Dato atto che il Direttore f.f. dell'U.O.C. SISP, al fine di far fronte alle straordinarie ed urgenti necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, con relativo aumento delle prestazioni correlate all'avvio del Piano vaccinazioni da Covid-19, chiede di avvalersi della collaborazione di professionisti di comprovata esperienza, al fine di accelerare le operazioni connesse all'erogazione delle prestazioni di vaccinazione.

Fatto presente, al riguardo, che la scrivente Amministrazione con nota prot. n. 127585 del 30.12.2020 ha ritenuto di chiedere la disponibilità a personale medico in quiescenza, in considerazione della pluriennale esperienza maturata in ambito aziendale nonché della conoscenza della realtà aziendale che

consente un tempestivo avvio dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, in considerazione della mancanza di graduatorie di concorso, nonché di personale in servizio per la figura di medico con esperienza/capacità professionale nell'ambito delle attività vaccinali.

Dato atto che, sulla base delle disponibilità pervenute, nonché delle comunicazioni pervenute dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e dalla Direzione Medica Ospedaliera, in questa prima fase di avvio della campagna vaccinale, la scrivente Amministrazione ritiene di procedere al conferimento di un incarico libero professionale al dr. Marranconi Pierluigi, per accessi presso le sedi dell'U.O.C. SISP e le sedi aziendali ambulatoriali preposte all'erogazione delle vaccinazioni, su chiamata del Responsabile di servizio, a decorrere dalla data individuata nel contratto individuale di lavoro e sino al 31 marzo 2021, eventualmente prorogabile in caso di proroga dello stato emergenziale, tenuto altresì conto anche di eventuali ulteriori comunicazioni regionali in materia.

Precisato che, per l'impegno svolto, verrà erogato il compenso complessivo onnicomprensivo di € 3.000,00= che verrà conteggiato tra le spese sostenute da questa Azienda per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di conferire, per i motivi in premessa indicati, un incarico libero professionale al dr. Marranconi Pierluigi, necessario per avviare le operazioni di Campagna Vaccinale anti Covid-19;
2. di precisare che l'incarico di cui al precedente capoverso avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e sino al 31 marzo 2021, eventualmente prorogabile in caso di proroga dello stato di emergenza;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento verrà considerato tra le spese sostenute da questa Azienda per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 4-2-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 4-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
